



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 25/06/2020

Prot. 0004365

Com. n. 28

Oggetto: Bonus Vacanze – Istituzione del codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 25 giugno 2020.

Come noto, l’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza.

Il “bonus” - **utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed&breakfast - è destinato ai nuclei familiari con ISEE, in corso di validità, non superiore a 40.000 euro, nella misura massima di 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone; di 300 euro per le coppie; di 150 euro per i single.

Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 25 del 18 giugno 2020) ha definito le modalità di applicazione del citato articolo 176 prevedendo che:

- il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24;
- il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24;
- in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Ciò premesso, al fine di consentire ai fornitori ed agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 25 giugno 2020, è istituito il seguente codice tributo:

- **6915** denominato **"Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"**.

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" deve essere sempre indicato il valore "2020".

Infine, si ricorda che il codice tributo "6915" è operativo a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca